REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecco in persona del giudice unico

dott. Salvatore Catalano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3937 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2006 promossa da

[redacted] in persona del legale rappresentante [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. F. Fabiani di Como, presso il cui studio ha eletto il domicilio, come da delega in calce all'atto di citazione

attrice

contro

[redacted] in persona del Direttore Legale dott. [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] il quale ha eletto domicilio presso lo studio dell'avv. [redacted] come da delega in margine alla comparsa di costituzione

convenuta

All'udienza del 24.3.09 la causa è stata assegnata in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

N. 7306/09 Sent.
N. 3937/06 R.G.C.
N. 6443/09 Cron.
N. 1474/09 Rep.

OGGETTO:
Bancari

Udienza Collegiale:

Deposito minuta:
01.07.09

Fatto avviso il

Il Cancelliere

ORIGINALE

STUDIO LEGALE FABIANI
Avv. Franco Fabiani
Avv. Mariateresa Bocconi
Avv. Michele Vernuccio
Avv. Giorgio Zanfrini
Via Albertolli, n. 9
22100 Como
Tel. 031.240849 – Fax 031.242386
Dott.ssa Norma Giusti
Dott.ssa Sara Redaelli
Dott. Mirko Ventura

24/3/09

TRIBUNALE CIVILE DI LECCO

NELLA CAUSA RG.3937/2006 PROMOSSA DA:

[redacted]

CON L'AVV. FRANCO FABIANI

ATTRICE

CONTRO

[redacted]

CON GLI AVV.TI [redacted]

CONVENUTA

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lecco, *contrariis reiectis*,

in accoglimento della domanda dell'attrice, accertata e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché di addebito di interessi debitori a saggio ultralegale, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica in assenza di idonea pattuizione, condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare all'attrice la somma di **€ 28.000,48** come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, oltre interessi legali di mora calcolati dalla data di cessazione del rapporto di conto corrente al momento del saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per

ge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario

e dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

n osservanza.

mo, 24 marzo 2009

v. Franco Rabiani

CONCLUSIONI

per

[redacted]

Il Tribunale di Lecco, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

24/3/09

In via preliminare:

accolga l'eccezione di prescrizione, dichiari compiuto il decorso del termine decennale di estinzione del diritto di procedere a revisione del conteggio degli interessi per il periodo dal primo trimestre 1991 al mese di novembre 1996 e dichiari estinto il diritto di ripetizione ex art. 2033 c.c. di eventuali eccedenze.

Nel merito, in via principale:

1. accerti e dichiari che [redacted] ha legittimamente applicato per la durata del rapporto al conto corrente [redacted] già intestato a [redacted] gli interessi, nella misura e nella periodicità, le commissioni di massimo scoperto e le spese, sia in relazione alla validità giuridica degli accordi assunti tra le parti sia in relazione alla validità contabile delle annotazioni a debito.
2. assolva la [redacted] dalla domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. promossa nei suoi confronti da [redacted]
3. respinga la domanda di condanna al pagamento della somma di € 35.726,49 o di qualunque altra e diversa somma per ciascuno dei titoli invocata.
4. condanni [redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento a favore della [redacted] delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio.

Nel merito, in via subordinata:

1. in caso di riconosciuta illegittimità della periodicità trimestrale della

contabilizzazione degli interessi a debito del conto corrente accerti e dichiari la validità del criterio di capitalizzazione con periodicità annuale.

2. accerti e dichiari la validità della pattuizione di interessi a tasso convenzionale.

3. dichiari prescritto il diritto per il periodo considerato dal 1991 al 1996, e respinga la domanda di rielaborazione contabile e di ripetizione ex art. 2033 c.c..

4. respinga in ogni caso la domanda di condanna per accessori alla rivalutazione monetaria per mancanza del presupposto giuridico di applicazione.

24,03,09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[redacted] con atto di citazione notificato il 3.11.06 conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale [redacted] esponendo quanto segue:

[redacted] poi fusa nella [redacted] oggi [redacted] nel 1991 aveva acceso presso l'agenzia [redacted] (poi fusa per incorporazione nella [redacted] il conto corrente [redacted] che era stato estinto nel 1996;

l'attrice aveva diritto a ripetere ex art 2033 c.c. gli interessi anatocistici a capitalizzazione sia trimestrale che annuale, le spese di chiusura periodica del conto addebitati trimestralmente, gli interessi bancari ultralegali in assenza di pattuizione scritta e le commissioni di massimo scoperto trimestralmente addebitate;

tutto ciò premesso, la società attrice chiedeva la condanna della banca convenuta alla restituzione della somma di € 35.726,49 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Si costituiva in giudizio [redacted] eccependo la prescrizione del diritto di procedere alla revisione degli interessi per il periodo dal primo trimestre 1991 al mese di novembre 1996 e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. La banca esponeva come il rapporto si fosse costituito sulla base del contratto sottoscritto dalla [redacted] in data 1.8.1990 con allegate le condizioni generali che regolavano i rapporti di conto corrente.

Disposta c.t.u. contabile, la causa passa ora in decisione sulle conclusioni formulate così come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente affermare come " il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente (nella specie perché calcolati in misura superiore a quella legale senza pattuizione scritta) decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro " (cfr. cass. 9.4.1984 n 2262). Deve, pertanto, rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.

[redacted] ha richiesto l'accertamento della illegittimità degli interessi anatocistici applicati trimestralmente dalla banca convenuta nonchè di un eventuale anatocismo a periodicità annuale.

La domanda è fondata e deve essere accolta.

E' ormai orientamento costante della cassazione ritenere che " in tema di mutuo bancario, e con riferimento al calcolo degli interessi, devono ritenersi senz'altro applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 c.c., non rilevando, in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta. Gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento il citato art. 1283 c.c., sono, difatti, soltanto quelli formatisi anteriormente all'entrata in vigore del codice civile (né usi contrari avrebbero potuto

formarsi in epoca successiva, atteso il carattere imperativo della norma " de qua" – impeditivo, per l'effetto, del riconoscimento di pattuizioni e comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente -, norma che si poneva come del tutto ostativa alla realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche dell'uso normativo), e, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti previsti dall'art. 1283 c.c. Ne consegue l' illegittimità tanto delle pattuizioni, tanto dei comportamenti – ancorché non tradotti in patti – che si risolvono in una accettazione reciproca, ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale" (c.f.r. cass. 20.2.03 n. 2593).

Inoltre sempre " in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n 425 del 2000, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità – per violazione dell'art. 76 cost.-, dell'art. 25, III comma, del d. leg.vo 4.8.99 n. 342, nella parte in cui stabiliva in maniera indiscriminata la validità ed efficacia delle clausole relative alla produzione di interessi anatocistici, contenuta nei contratti bancari stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio prevista dal secondo comma dello stesso articolo, le clausole anatocistiche stipulate in precedenza restano disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse, basate su un uso negoziale anziché su una norma consuetudinaria, sono da considerare nulle perché stipulate in vio-

lazione dell'art. 1283 c.c. " (cfr. cass. 18.9.03 n 13739; cass. 20.8.03 n. 12222; cass. 28.3.02 n. 4490; cass. 4.11.04 n 21095).

Alla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi non è possibile supplire con una capitalizzazione annuale, in quanto l'art. 1283 c.c. prevede che gli interessi scaduti possano produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza (mentre il contratto di conto corrente bancario si colloca a monte del maturarsi degli interessi) e sempre che si tratti di interessi dovuti per sei mesi.

"Invero contrario alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. è l'intero contenuto della clausola anatocistica e non soltanto la parte relativa alla specifica periodicità della capitalizzazione, sicché è nulla la pattuizione in sé dell'anatocismo non già la cadenza trimestrale o annuale o diversa della capitalizzazione degli interessi. E poiché l'anatocismo è consentito dal sistema come norma eccezionale e derogatoria solo in presenza di determinate condizioni previste dall'art. 1283 c.c., in mancanza di tali condizioni l'anatocismo rimane giuridicamente non pattuito tra le parti ed è conseguentemente esclusa ogni possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole aventi capitalizzazione di diversa periodicità " (Corte d'Appello di L'Aquila n 568/08)

Non può a tal fine invocarsi il disposto dell'art. 1284 c.c., che stabilendo come il saggio degli interessi si computa in ragione d'anno non può interpretarsi nel senso che detti interessi si debbano computare annualmente insieme con il capitale.

Inoltre deve escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale, si configuri coma una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art 1224 II comma c.c. (cfr. cass. 9653/01)

Non può neppure trovare applicazione la delibera del CICR del 9.2.00, entrata in vigore il 22.4.00, che ha stabilito in generale come per i contratti di c/c le clausole di capitalizzazione degli interessi sono ammissibili purché specificamente pattuite e con il limite che vengano assicurate condizioni di reciprocità di calcolo per interessi passivi ed attivi e quindi a condizione che ci sia identica periodicità di calcolo per gli interessi attivi e passivi, atteso che il c/c dedotto in giudizio è stato chiuso anteriormente alla entrata in vigore di detta delibera.

La nullità della clausola della capitalizzazione trimestrale degli interessi comporta la caducazione anche delle spese trimestrali di chiusura del conto, strumentali all' illegittima prassi dell'anatocismo.

La società convenuta richiede, altresì, la ripetizione degli interessi addebitati in misura superiore a quelli legali in assenza di specifica pattuizione.

Ebbene l'art. 1284 c.c. stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto e l'art. 117 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d. leg.vo 1.9.93 n. 385) prevede che " i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora...Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio

agli usi per la determinazione dei tassi di interesse...". L'art. 161 del d. l.vo 385/93 stabilisce, poi, che i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso (come nel caso di specie) restano regolati dalle norme anteriori.

Ancor prima di tale legge l'art 4 della legge 17.2.1992 n 154 stabiliva come " i contratti devono indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora."

Ebbene l'art 7 III comma delle condizioni generali del contratto di c/c *inter partes* in data 1.8.1990 stabilisce che " gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito, salvo patto contrario, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura".

La S. C. ha statuito che " in tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17.1.1992 n 154, poi trasfusa nel testo unico 1.9.1993 n 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale " (cfr. cassa. 28.3.02 n 4490; cass 2003/13739; cass. 2006/10376).

La società attrice lamenta, infine, l'illegittima applicazione, al rapporto in esame, della commissione di massimo scoperto.

Il contratto *inter partes* non prevede la commissione di massimo scoperto, nonostante che, a partire dall'art 4 della legge 17.2.1992 n 154 e dal successivo art 117 del d. l.vo 1.9.1993 n 385, i contratti devono indicare, oltre al tasso di interesse, " ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora".

Ebbene il contratto *inter partes* non prevede espressamente la comissione di massimo scoperto né il suo ammontare, così che essa non è dovuta.

Invero sia che venga considerata un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, come si inferisce nel caso in esame dall'essere stata conteggiata in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi, sulle somme effettivamente utilizzate nel periodo considerato, oppure venga ritenuta una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, la commissione di massimo scoperto ed il suo ammontare dovevano essere previsti nel contratto di conto corrente.

La c.t.u. ha accertato in € 27.470,46 gli interessi ultralegali e anatocistici senza capitalizzazione addebitati dalla banca, in € 273,72 le spese periodiche di chiusura trimestrale del conto ed in € 256,30 le commissioni di massimo scoperto per un totale di € 28.000,48.

In conclusione la banca convenuta deve condannarsi, ai sensi dell'art. 2033 c.c., a ripetere alla società attrice la complessiva somma di € 28.000,48 oltre gli interessi legali dalla data di notificazione dell'atto di citazione al saldo effettivo.

Dalla soccombenza deriva la condanna della banca convenuta a rifondere all'avv. Franco Fabiani, che si è dichiarato antistatario, le spese di lite, così come liquidate in dispositivo, comprese le spese della ctp (cfr. cass. 25.3.03 n 4357) e le spese della c.t.u., così come liquidate in corso di causa, che vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione sulla domanda proposta dalla [redacted] contro [redacted] così dispone:

1) condanna la convenuta a restituire alla società attrice la somma di € 28.000,48 oltre gli interessi legali dalla data di notificazione dell'atto di citazione al saldo effettivo;
2) condanna la banca convenuta a rifondere all'av. Franco Fabiani, che si è dichiarato antistatario, le spese di causa che liquida in € 2.729,77 per anticipazioni (comprese le spese della ctp pari ad € 2.371,00), in € 2.269,00 per diritti ed in € 3.200,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa ed oltre le spese di c.t.u. così come liquidate in corso di causa, che vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

Lecco, 1/2/09

Il giudice

TRIBUNALE DI LECCO
Depositato in Cancelleria
oggi 29 DIC. 2009
IL CANCELLIERE C1
Dr. Carmela Panarello

IL CANCELLIERE C1
Dr. Carmela Panarello